



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**Consiglio dell'Ordine di Novara  
e CamMiNo sede di Novara**

## TESTAMENTO BIOLOGICO E INTERVENTI DI FINE VITA

**Novara 19 giugno 2017**

*Fine vita tra lacune normative,  
criticità e riforme*

A cura dell'avvocato Giulia Facchini di Torino  
Componente del Direttivo Nazionale di CamMiNo

LA STAMPA  
MERCOLÌ 7 SETTEMBRE 2016

**Primo Piano** | 11

**MEDICINA**



**Rosalba Giusti**  
55 anni, madre di sei figli, si è risvegliata. Ricoverata nell'ospedale per neurolesi Bonino Pulejo a Messina, la donna palermitana, parrucchiera, ora canta in corsia

**Non dimenticheremo mai l'operatore della rianimazione che ci chiedeva il consenso per la donazione degli organi**

**I sei figli**  
di Rosalba Giusti

«Gli infermieri fanno a gara per registrare la sua voce, i medici chiamano colleghi da tutta Italia per raccontarlo. Già, Giustina ragiona. È paralizzato, non può muoversi, si nutre artificialmente. Ma parla, riconosce, ricorda. E canta. Quelle che si chiamano «porzioni corticali superiori», evidentemente, sono rimaste intatte. Così ha potuto riacquistare la memoria e la parola. Chissà da quanto tempo, seppure immobile, cominciava a risvegliarsi. Chissà da quanto tempo ascoltava quello che succedeva in quella stanza d'ospedale senza riuscire a emettere un sospiro. Lo dimostra il fatto che conosceva il nome dell'infermiera del reparto, la donna che accudiva e badava al suo corpo. «Si chiama sindrome "Locked in" — spiegano i medici — percepisci quello che ti sta intorno ma non dai segni esterni, è come se la signora

**Esce dal coma dopo 4 anni**  
**I medici: evento rarissimo**

Messina, sospesa tra la vita e la morte. Ora canta canzoni di Ranieri e Iglesias

LAURA ANELLO  
Della Calabria

era rifiutato di dichiararla in

tu, accompagnata al cimitero

LA STAMPA  
GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE 2016 **Cronache** | 17

**il caso**  
ANDREA DE POLO  
PADOVA

**Appena maggiorenne Eleonora Bottaro aveva compiuto 18 anni lo scorso 14 agosto, i genitori erano convinti che la sua fosse una malattia di origine psicosomatica (insorta a causa del lutto per la scomparsa del fratello Luca tre anni fa da curare con cortisone e vitamina C. Oggi, giorno dei funerali della ragazza a Bagnoli di Sopra, il suo paese di origine, i medici dicono che se si fosse sottoposta alla chemioterapia tradizionale avrebbe avuto l'80 per cento di possibilità di salvarsi. La famiglia giura che Eleonora non ha subito alcuna imposizione: lei stessa avrebbe rifiutato la chemioterapia, sconvolta dal fatto che una sua amica trattata con chemio, sempre all'ospedale di Padova, fosse morta di leucemia un anno prima. Genitori e ospedale sono ai ferri corti: i primi hanno volontariamente dimesso la ragazza dal reparto di Oncoc-**

## I genitori rifiutano la chemio Muore a 18 anni di leucemia

Padova, la famiglia: lei non voleva le cure. I medici: poteva salvarsi



LAVINIA/REX

con la voce rotta dall'emozione: «La leucemia linfoblastica acuta è una malattia curabile che nell'80 per cento dei casi porta alla guarigione con la chemioterapia. È considerato uno dei più grandi successi della medicina moderna: 40 anni fa moriva il cento per cento dei pazienti. Abbiamo proposto alla famiglia il protocollo "Abop-Bin", che attualmente ha curato oltre 4 mila pazienti

**Milano**  
Affidato ai nonni  
il bimbo denutrito  
per la dieta vegana

■ Torna a casa, quella dei nonni materni, ma resta sotto la sorveglianza degli assistenti sociali del Comune di Milano: il bimbo di 15 mesi che nel luglio scorso era stato ricoverato in ospedale in stato di malnutrizione, a causa della dieta vegana con la quale cercavano di crescerlo i genitori. Un'alimentazione talmente sbilanciata che a poco più di un anno il bimbo pesava come un neonato di 3 mesi. Ora ha recuperato forza e vigore e il Tribunale di Milano ha deciso di collocarlo in casa dei nonni, anche se formalmente resta affidato al Comune.

in Europa assicurando standard di guarigione alti. I genitori hanno tergiversato, fino ad arrivare alla rottura». Il professor Basso ha segnalato l'appoggio alla direzione ospedaliera e, quindi, al Tribunale dei Minori. Di origine psicosomatica della leucemia, le tesi dei genitori, non vuole nemmeno sentir parlare: «La realtà delle cose è molto distante. Questa è una storia pesante, l'abbiamo vissuta male: non poter curare una ragazzina su cui c'erano alte possibilità di guarigione, e lo avevamo detto chiaramente ai genitori, è devastante anche per noi medici».

E poi c'è la famiglia. I genitori non parlano: «Sono distrutti, non hanno nemmeno fatto» spiega il loro legale, l'avvocato Gian Mario Balduin. «Eleonora era d'accordo con loro, nessuno le ha imposto nulla, ha rifiutato la chemio: credeva che l'aiutasse a morire, anziché a vivere. Mi ha lasciato un memoriale in cui spiega tutto questo. Nella stessa stanza in cui era ricoverata, un anno prima era morta la sua migliore amica, sempre per leucemia e trattata con la chemio, e questo l'aveva sconvolta».



Monsignor Mario Oliveri

**ALBENGA**

### Il vescovo degli scandali si dimette dopo 26 anni

MARIO DE FAZIO  
ALBENGA

Il sigillo arriverà a breve, forse già nella giornata di oggi, con in calce la firma di Papa Francesco. Ma la bolla papale con cui il Pontefice accoglierà le dimissioni di monsignor Mario Oliveri, vescovo della diocesi di Albenga-Imperia, è già pronta per essere spedita, sancendo ufficialmente la fine di una gestione della curia durata ventisei anni e segnata da una ridda di episodi controversi.

Bergoglio accetterà quello che nel lessico ecclesiastico è definito "atto di rinuncia", collocando a riposo Oliveri e trasferendo carica e poteri a monsignor Guglielmo Borghetti, coadiutore dal gennaio del 2015. A monte dell'addio del formal ex vescovo inguano ci sarebbe stata anche la necessità di seguire da vicino un fami-



Camera Nazionale Avvocati per la famiglia e i minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## I PROGETTI DI LEGGE DELLA XVII LEGISLATURA

(INIZIATA IL 15 MARZO 2013)

 <b>CamMiNo</b> Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni		 AVVOCATO GIULIA FACCHINI Studio Legale
<b>A. C. 3391</b>  <b>On. Anna Maria Carloni (PD)</b>  Presentato il 29 ottobre 2015 12 gennaio 2016: Assegnato	Disposizioni in materia di <b>consenso informato</b> e di dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari	
<b>A. C. 3336</b>  <b>On. Eleonora Bechis (Misto, Alternativa liberale)</b>  Presentato il 30 settembre 2015	Disposizioni in materia di <b>eutanasia</b> e rifiuto dei trattamenti sanitari	
<b>A. C. 2264</b>  <b>On. Marisa Nicchi (Sel)</b>  Presentato il 2 aprile 2014 23 giugno 2014: Assegnato	Disposizioni in materia di <b>consenso informato</b> e di dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari	
<b>A. S. 1396</b>  <b>Sen. Francesco Palermo (Aut)</b>  Presentato il 19 marzo 2014 4 giugno 2014: Assegnato	Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell' <b>eutanasia</b>	

 <b>CamMiNo</b> Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni		 AVVOCATO GIULIA FACCHINI Studio Legale
<b>A. C. 1298</b>  <b>On. Pia Locatelli (Misto)</b>  Presentato il 3 luglio 2013 18 novembre 2013: Assegnato	Disposizioni in materia di <b>consenso informato</b> e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari	
<b>A. C. 1142</b>  <b>Matteo Mantero (M5S)</b>  Presentato il 4 giugno 2013 9 luglio 2013: Assegnato	Norme in materia di <b>consenso informato</b> e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico	
<b>A. S. 13</b>  <b>Sen. Luigi Manconi (PD)</b>  Presentato il 15 marzo 2013 30 ottobre 2013: Assegnato	Norme in materia di relazione di cura, <b>consenso</b> , urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate	
<b>A. S. 5</b>  <b>Sen. Ignazio Marino (PD)</b>  Presentato il 15 marzo 2013 11 giugno 2013: Assegnato	Disposizioni in materia di <b>consenso informato</b> e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico	
<b>A.C. 3535</b>  <b>On. Mucci (già M5S ora gruppo misto)</b>  Presentato 15 gennaio 2016	Disciplina dell' <b>eutanasia</b> e norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari	



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**TEMI E PROBLEMI EVIDENZIATI DAI PROGETTI DI LEGGE**

- ✓ **CONSENSO INFORMATO:** Evidentemente nella prassi medica il vero consenso informato non è affatto praticato; è anche vero però che molti progetti sono anteriori al codice deontologico medico del 2014 o comunque non ne tengono conto.
- ✓ **MODALITÀ DELLA DICHIARAZIONE:** ufficiale, e con sottoscrizione autenticata, autografa orale, con testimoni etc
- ✓ **AMPIEZZA DELLA DAT:** si può spingere sino a chiedere l'eutanasia attiva o passiva? Si può rifiutare alimentazione e idratazione?
- ✓ **CONSERVAZIONE DELLA DAT:** nel cassetto del paziente, nella cartella clinica, in un registro nazionale etc...
- ✓ **DURATA DELLA DAT:** la volontà espressa oggi sino a quando è considerata validamente espressa?
- ✓ **EFFICACIA DELLA DAT:** il medico può non considerare la volontà del paziente? Se sì in quali casi e con quali responsabilità



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**TEMI E PROBLEMI EVIDENZIATI DAI PROGETTI DI LEGGE**

- **LA NOMINA DEL FIDUCIARIO** (nessun progetto di legge si preoccupa del rapporto tra il fiduciario e l'amministratore di sostegno o il tutore)
- **LE CONTROVERSIE TRA IL PAZIENTE E/O IL FIDUCIARIO E IL MEDICO SUI TRATTAMENTI DA PRATICARE O DA NON PRATICARE** le soluzioni proposte sono le più varie dal comitato etico della struttura di cura al ricorso al Giudice tutelare con o senza preventiva segnalazione al P.M.
- **LA REGOLAMENTAZIONE DELL'EMERGENZA** quando il paziente è in fase acuta e non in grado di esprimere il proprio consenso informato cosa fa il medico?
- **LA RESPONSABILITÀ MEDICA** soprattutto in caso di eutanasia



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**APORIE EVIDENZIATE DAI PROGETTI DI LEGGE**

- ❖ **DIFFICOLTA DI DIALOGO MEDICI /GIURISTI** I vari progetti sembrano scritti o dagli uni o dagli altri senza che si sia arrivati ad una sintesi soddisfacente tra i saperi e le ottiche.
- ❖ **CONTENUTO DELLA DAT** più si norma e più si rischia di non coprire tutte le possibili evenienze
- ❖ **RAPPORTI FAMILIARI** in vari progetti si invocano condivisioni di decisioni con familiari di vario tipo, senza tenere conto che a volte le famiglie sono un groviglio di conflitti e/o sovrapposizioni, con relative invidie e rancori tra famiglie legittime successive nel tempo o derivino da convivenza (che oggi hanno un rilievo giuridico pregnante) o che altrettanto spesso, al contrario, le persone sono completamente sole o in balia di personale prezzolato e lontani parenti per nulla disinteressati.
- ❖ **MANCATO COORDINAMENTO CON LE NUOVE NORME DELLA LEGGE 76 DEL 2016** ..... ce ne parlerà la professoressa Cordiano



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**UNO SGUARDO DI DIRITTO COMPARATO**

***L'istituto delle DAT***

***-Dichiarazioni Anticipate di***

***Trattamento-***

***negli ordinamenti europei e in***

***particolare in quelli francese e***

***spagnolo***



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

AGF  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

La maggior parte dei paesi europei e di quelli di common law **possiede già una legislazione in materia di fine vita**, ne sono **privi** solo pochi paesi quali Grecia, Norvegia e Portogallo, anche se il **riconoscimento dell'istituto da parte degli Stati non è trattato in maniera uniforme**



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

AGF  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

La maggior parte degli Stati che hanno legiferato in materia riconoscono:

**efficacia vincolante alle direttive anticipate emanate dal paziente**

(Spagna, Danimarca, Austria, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Belgio)

anche se con sfumature diverse tra i vari ordinamenti **in ordine ai limiti delle direttive e alle modalità di attuazione e di controllo delle stesse**



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

AGF  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

Quanto al contenuto delle direttive anticipate

tutte le legislazioni

**si limitano a consentire il rifiuto di determinate cure o trattamenti sanitari, anche se da essi possa discendere pericolo per la vita umana o addirittura la morte**



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

AGF  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**Belgio, Svizzera e Paesi Bassi:**

- **ammessa l'eutanasia attiva e suicidio assistito**
- esclusione da responsabilità penale per il medico che, verificata la libera volontà del soggetto, comunque soggetta ad una serie di cautele e garanzie opportunamente regolamentate, causa la morte del soggetto mediante un intervento medicale diretto.



CamMiNo  
costituita nel 1999  
Camera Nazionale Avvocati  
per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Francia

**Legge n° 2016-87 du 2 février 2016 nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie**

La legge che modifica il codice di salute pubblica inquadra e definisce un nuovo diritto che è quello alla "sedazione profonda e continua provocando un'alterazione della coscienza fino al decesso"

**La riforma introduce il diritto dei pazienti alla sedazione profonda e continua, fino al sopraggiungimento della morte. Alla somministrazione di medicine psicotrope si aggiungerebbe poi la sospensione di tutte le pratiche volte al mantenimento in vita come l'idratazione o la nutrizione artificiale.** Questo trattamento si applicherebbe solamente ai casi considerati incurabili, sotto esplicita richiesta del malato. È importante sottolineare che in questa nuova proposta non viene mai citato il termine "eutanasia" o "suicidio assistito".



CamMiNo  
costituita nel 1999  
Camera Nazionale Avvocati  
per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

- FRANCIA LEGGE .87 DEL 2016 « Art. L. 1111-11.-Toute personne majeure peut rédiger des **directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté.**
- **Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux.**
- A tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables.
- **Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé.**
- **Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu'elle se sait ou non atteinte d'une affection grave au moment où elle les rédige. ....**



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**ESPERIENZA SPAGNOLA**

In un articolo dell'aprile del 2013 su El Pais dal titolo **«Instrucciones para morir»** si legge che a 12 anni dall'entrata in vigore della **Ley de autonomia del Paciente:**

- 150.000 persone hanno depositato le loro istruzioni di fine vita
- Rappresentano l'1% degli spagnoli
- la maggior parte sono donne in età 45-65 anni.**



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**IL PROGETTO DI LEGGE  
APPROVATO DALLA  
CAMERA  
IL 20 APRILE 2017**

18



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## CamMiNo

### Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

- **I voti favorevoli sono stati 326, contrari 37, 4 gli astenuti.**
- La proposta di legge sul testamento biologico ha superato il primo scoglio grazie ai sì di Pd, M5S, Si, Mdp, e altre forze minori.
- Hanno votato contro Lega, Ap, FdI e Forza Italia, pur riconoscendo la libertà di coscienza.
- Voto in dissenso dai loro gruppi per Fabrizio Cicchitto (Ap) che ha votato sì, Luigi Gigli (Democrazia Solidale) che ha votato no, Daniele Capezzone (Misto Conservatori) che ha votato sì, Domenico Menorello (CI) che ha annunciato un no, e Stefania Prestigiacomo (Fi) che ha dichiarato un voto a favore
- **Ora il testo è al Senato**

## Ius soli, fine vita e legittima difesa le "incompiute" se si vota nel 2017

**LIANA MILLELLA LAVINIA RIVIERA**

**ROMA.** Dallo "ius soli" al processo penale, dal biotestamento ai vitalizi. Leggi attese da anni rinchiodano di non vedere la luce neanche in questa legislatura se si va al voto in autunno. Non solo per i tempi, ma per le frizioni provocate dalla trattativa sulla legge elettorale. Ecco le misure a rischio.

**FRONTE BIOTESTAMENTO**  
La Camera ha detto sì il 20 aprile, sulla spinta emotiva del suicidio assistito di D.J. Fabo, dopo 8 anni di scontri iniziati col caso Lingaro. A favore l'inedita alleanza tra Pd, M5S, Mdp e Si, confermata appena 5 giorni fa, per approvare la legge senza modifiche. Liana condanna dai radicali, perché toccare un solo comma significherebbe rispedire il ddl alla Camera e affossarlo. Ma c'è un fronte cattolico trasversale pronto a dare battaglia, a partire dai centristi. Senza contare che il testo è ancora nella fase preliminare in commissione. «Ci sono più di 70 richieste di audizione, il triplo della Camera» è l'allarme della relatrice Emilia De Biasi (Pd). La legge riconosce il diritto di rifiutare le terapie, comprese nutrizione e idratazione artificiali e vieta l'accanimento terapeutico. C'è l'obblazione di coscienza per i medici che non vogliono "staccare la spina".

**IUS SOLI, IL 15 IN AULA**  
Ferma da 38 mesi al Senato, dopo un primo ok della Camera, la legge riconosce la cittadinanza ai figli di immigrati nati o cresciuti in Italia. Il momento della verità è vicino perché il 15 giugno si va in aula, aggirando l'ostacolo in commissione (Senile emendamento in gran parte della Lega). Il Pd, da Renzi in giù, ha sempre parlato di straguardo. E lo ha confermato giovedì 14 il capogruppo Luigi Zairida. Per questo la relatrice Doris Lo Moro (Mdp), si dice fiduciosa: «Se i clienti non si tirano indietro possiamo farcela, ovviamente senza modificare il testo». Ma il rinvio è in agguato. Oltre alla Lega, anche Pd e M5S, mentre M5S a Montecitorio si è astenuto. Oltre un milione i figli di immigrati, il 75% nati in Italia, che aspettano la cittadinanza.

**VITALIZI, PRIMO SÌ**  
Proprio oggi dalla commissione

ne Affari Costituzionali della Camera dovrebbe arrivare il primo via libera alla riforma dei vitalizi non solo per i parlamentari in carica, ma pure per gli ex, introducendo il sistema contributivo. Al centro di una sfida tra Grillo e il Pd renziano, la legge che più rischia di essere influenzata dalla trattativa sul voto anticipato, non fosse altro perché il 15 settembre scade il diritto alla pensione per deputati e senatori. Motivo per cui Grillo chiede di approvare subito il ddl o di andare al voto il 10 settembre. Il testo debutta in aula il 31 maggio. Se la Camera lo approva, poi il Senato dovrà ricostituire da capo l'iter. Ma già ieri erano ripartite le polemiche su un emendamento del Pd che aumenta la reversibilità.

**CANNABIS AL PALO**  
Dopo un passaggio lampo a Montecitorio, la legge sulla legalizzazione della cannabis, proposta dall'intergruppo parlamentare

re antiproibizionista, a ottobre 2016 è tornata in commissione, dov'è stata affossata. Terzo appello a Renzi dal sottosegretario agli Esteri Della Vedova.

**TORTURA BLOCCATA**  
Non ce la farà neppure questa volta il reato di tortura a entrare nel codice penale. Sono due articoli, l'Italia avrebbe dovuto esecutare gli accordi internazionali da ben 28 anni, ma il terzo passaggio parlamentare è del 17 maggio. Manca l'ok della Camera.

**LEGITTIMA DIFESA FUTURIBILE**  
Inutile attesa e inutili promesse per la nuova legittima difesa. L'ultimo sì della Camera è del 4 maggio, con polemiche durissime per quel "di notte" contenuto nel testo da cui ha preso le distanze Renzi. Nonostante la legge cambi le parole ma non la sostanza del reato, l'attesa tra i cittadini è forte tant'è che oltre 2 milioni hanno firmato la proposta dell'Idv che legittima sempre

l'auto difesa.

**LA PRESCRIZIONE RESTA CORTA**  
Dovevano essere il fiore all'occhiello del Guardasigilli Orlando, le riforme del processo penale, civile e fallimentare, ma non ce la farà nessuna delle tre perché sono ferme al Senato. La Camera ha licenziato il penale il 29 settembre 2015, il civile il 10 marzo 2016, il fallimentare il primo febbraio 2017. Col penale cade l'allungamento dei tempi di prescrizione, ma pure la stretta sulle intercettazioni.

**CODICE ANTITAMFA**  
La Camera l'ha votato l'11 novembre del 2015. Potrebbe rivoluzionare sequestri e confische, ma al Senato fanno melina.

**TOGHE IN POLITICA**  
Nonostante le polemiche resta al palo anche la legge sulle toghe in politica. Votata alla Camera il 30 marzo, è persa al Senato.

**ADIF**  
GESTIONE DI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SOCIETÀ STATALE  
creata dalla Legge N° 201/2009

**GARA D'APPALTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE N°LP20/2017.**

**ASSUNZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA PER LA RACCOLTA DI PRECEDENTI DI FATIBILITÀ, ANALISI SOCIO-AMBIENTALE ED ECONOMICA E SVILUPPO DI PROGETTO ESECUTIVO PER LA COSTRUZIONE DI MIGLIORAMENTI NEGLI ACCESSI FERROVIARI AI PORTI DEL SUD DELL'AREA METROPOLITANA DI ROSARIO PROVINCIA DI SANTA FE.**

**FASE: UNICA.**

**TERMINE PREVISTO:** Ai sensi della Sezione II - Dati della chiamata del PCP.

**APERTURA:** 23 GIUGNO 2017 - 15:00 ORE.

**CONSULTAZIONE E RETIRO DEI DOCUMENTI DI GARA:** Senza costo dal giorno della pubblicazione e fino al 15 giugno 2017, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 ore, presso l'ADIF, richiedendo istruzioni all'indirizzo <mailto:informacion@adif.com.ar>

**PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:** Fino a un'ora (1 ora) prima di quella fissata per l'apertura presso Trenes Argentinos Infraestructura - Gerencia de Abastecimiento y Logística, sita in Av. Ramos Mejía 1302 - Piano 8°, Ufficio 813, Città Autonoma di Buenos Aires.

**LUOGO DI APERTURA:** Trenes Argentinos Infraestructura - Av. Ramos Mejía N° 1302 - Piano 1°, Sala "Auditorio", Città Autonoma di Buenos Aires.

Ulteriori informazioni sul sito Web [www.adif.com.ar](http://www.adif.com.ar)

Presidencia de la Nación



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Art. 1 c. 1 Consenso informato

TESTO CAMERA	CONVENZIONE DI OVIEDO
<p><b>La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela la vita e la salute dell'individuo e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.</b></p>	<p><b>Capitolo II: Consenso Art. 5 Regola generale Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può in qualsiasi momento, liberamente, ritirare il proprio consenso</b></p>



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Art. 1 comma 2

TESTO CAMERA	CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 2014
<p><b>E' promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari.</b></p>	<p><b>Art. 35 Consenso e dissenso informato</b> L'acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile. <b>Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato.</b></p>



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Art. 1 comma 3

TESTO CAMERA	COMMENTI	CONVENZIONE DI OVIEDO
<p>Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.</p> <p>Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece. <b>Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato vengono registrati nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico.</b></p>	<p><b>Il fascicolo elettronico esiste in ogni regione?</b></p>	<p><b>Convenzione di Oviedo Art. 10 Vita privata e diritto all'informazione</b> (Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata allorché si tratta di informazioni relative alla propria salute.</p> <p>Ogni persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute. <b>Tuttavia, la volontà di una persona di non essere informata deve essere rispettata.</b></p> <p>A titolo eccezionale, la legge può prevedere, nell'interesse del paziente, delle restrizioni all'esercizio dei diritti menzionati al paragrafo 2.</p>



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Art. 1 comma 4 MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO

TESTO CAMERA	CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 2014
<p><b>Art 1 Comma 4.</b> Il consenso informato è espresso in <b>forma scritta</b> ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, <b>mediante strumenti informatici di comunicazione.</b></p>	<p><b>Art. 35</b> Il medico acquisisce, in <b>forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale</b>, il consenso o il dissenso del nei casi previsti dall'ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull'integrità psico-fisica</p>



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Art. 1 comma 5

### RIFIUTO DI TRATTAMENTI COMPRESA NUTRIZIONE ED IDRATAZIONE

TESTO CAMERA	COMMENTI
<p><b>Art 1 comma 5.</b> Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha il diritto di rifiutare in tutto o in parte qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, <b>ivi incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.</b></p> <p><u>Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico.</u></p>	<p><b>Nutrizione e idratazione artificiali sono oggetto di consenso informato in quanto trattamenti sanitari</b></p>



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## La Nutrizione Artificiale (NA) D.ssa Maria Teresa Ambrosini S.S.D. UOCP 2 - SAMCO Onlus ASL TO4 Chivasso

- E' una procedura terapeutica mediante la quale è possibile soddisfare i fabbisogni nutrizionali di pazienti non in grado di alimentarsi sufficientemente per la via naturale.
- **Nutrizione Enterale:** i nutrienti vengono somministrati direttamente nello stomaco o nell'intestino mediante l'impiego di apposite sonde (sondino naso-gastrico, nasoduodenale, naso-digiunale, stomie → PEG).
- **Nutrizione Parenterale:** i nutrienti vengono somministrati direttamente nella circolazione sanguigna, attraverso una vena periferica (es. cefalica, basilica, ecc.) o una vena centrale di grosso calibro (es giugulare, succlavia, ecc.), mediante l'impiego di aghi o cateteri venosi.



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Art. 1 comma 6 SONO PERO' SEMPRE ASSICURATE LE CURE PALLIATIVE

TESTO CAMERA	COMMENTI
<p>Il rifiuto del trattamento sanitario indicato o la rinuncia al medesimo non possono comportare l'abbandono terapeutico. Sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.</p>	<p><b>Le cure palliative sono garantite in egual misura in ogni regione?</b></p>



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Legge 15 3 2010 n. 38 cure palliative

Si tratta di una legge fortemente innovativa, che per la prima volta garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, **nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza**, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.

La legge, tra le prime in Europa, tutela all'art. 1 "il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore", ed individua tre reti di assistenza dedicate alle cure palliative, alla terapia del dolore e al **paziente pediatrico**.

Per quest'ultimo, inoltre riconosce una particolare tutela ed attenzione come soggetto portatore di specifici bisogni ai quali offrire risposte indirizzate ed adeguate alle sue esigenze e a quella della famiglia che insieme deve affrontare il percorso della malattia.



CamMiNo  
costituita nel 1999  
Camera Nazionale Avvocati  
per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Legge 15 marzo 2010, n. 38

Le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore devono assicurare:

- un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei principi fondamentali della tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;
- la tutela e promozione della qualità della vita in ogni fase della malattia, in particolare in quella terminale,
- un adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia.



CamMiNo  
costituita nel 1999  
Camera Nazionale Avvocati  
per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Legge 15 marzo 2010, n. 38 gli aspetti più rilevanti del testo legislativo

**Rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica**  
 All'interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie, devono essere riportati le **caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito.**

**P.S. la Scip (che con un suo rappresentante aveva partecipato al nostro Congresso di Matera) ha messo a punto una scala di valutazione del dolore in ambito pediatrico che è in fase di sperimentazione**



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



## Art. 1 comma 7 OBBLIGO DA PARTE DEL MEDICO DI RISPETTARE LA VOLONTA' DEL MALATO

TESTO CAMERA	COMMENTI
<p><b>Art. 1 comma 7. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale.</b></p> <p>Il paziente non può esigere Trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.</p>	<p><b>Si aprirà un problema di prova:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ per il medico di aver spiegato al paziente in termini chiari e comprensibili le conseguenze del rifiuto dei trattamenti proposti e di essersi procurato la prova chiara (basterà la sottoscrizione del paziente su un modulo?) del dissenso informato dello stesso.</li> <li>➤ Per il paziente o i suoi familiari il problema sarà quello di procurarsi copia di ciò che rilasciano al medico quando il paziente esprime il dissenso informato</li> </ul>



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



## Art. 1 comma 8 situazioni di emergenza

TESTO CAMERA	COMMENTI
<p>Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico assicura l'assistenza sanitaria indispensabile, <b>ove possibile nel rispetto della volontà del paziente.</b></p>	<p><b>E' evidente che se tutta la sanità pubblica e privata fosse collegata da una intranet e l'accesso alla cartella informatica del paziente regolarmente compilata e riportante le sue DAT fosse immediato, in nessun pronto soccorso si porrebbe il problema di accertare la pregressa volontà del paziente.</b></p> <p><b>Viceversa, salvo che il paziente giunga al pronto soccorso con il suo fiduciario o amministratore di sostegno e con la dichiarazione in mano il medico non potrà fare altro che fare del suo meglio per salvarlo anche se i postumi creano una nuova Eluana</b></p>



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

### Art. 1 comma 9 Comunicazione tra medico paziente

TESTO CAMERA	ART 20 CODICE DEONTOLOGICO MEDICO
<p><b>Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.</b></p>	<p>Il medico nella relazione persegue l'alleanza di cure fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e sulla informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura</p>
<p>Se ci fosse qui con noi una platea di medici, le cui prestazioni vengono contingentate per questioni economiche, credo sentiremmo un applauso scrosciante</p>	



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

### Art. 1 comma 10 organizzazione delle aziende sanitarie

TESTO CAMERA

Ogni azienda sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.

 <b>CamMiNo</b> Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni AGF AVVOCATO GIULIA FACCHINI Studio Legale		
<b>Art. 2 comma 1 Consenso informato per il minore</b>		
TESTO CAMERA	CONVENZIONE DI OVIEDO	CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 2014
Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è <b>espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore dopo averne attentamente ascoltato i desideri</b> e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore.	Art. 6 .....(2) <b>Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante, di un'autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. Il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo</b>	<b>Art. 35</b> Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano.


 <b>CamMiNo</b> Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni AGF AVVOCATO GIULIA FACCHINI Studio Legale		
<b>Art. 2 comma 2 consenso informato o dell'interdetto</b>		
TESTO CAMERA	CONVENZIONE DI OVIEDO	
<b>Art. 2 Comma 2.</b> Il consenso informato della persona interdetta è espresso o rifiutato dal tutore avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona.	Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo simile, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato <b>senza l'autorizzazione del suo rappresentante, di un'autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. La persona interessata deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione.</b>	

TESTO CAMERA	COMMENTI
<p>Il consenso informato della persona <b>inabilitata</b> è espresso rispettivamente dalla medesima persona inabilitata e dal curatore.</p>	<p>Esprimo <b>dubbi</b> sul fatto che l'inabilitazione che ha funzioni eminentemente patrimoniali possa permettere al curatore di esprimere il consenso informato.</p>
<p>Nel caso in cui sia stato nominato un <b>amministratore di sostegno</b> la cui nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ambito sanitario, <b>il consenso informato è espresso anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo.</b></p>	<p>Molto bene la previsione che anche l'amministratore di sostegno in quanto autorizzato possa esprimere il consenso informato  <b>Il legislatore dimentica l'articolo 408 -designazione preventiva di amministratore di sostegno- e l'elaborazione giurisprudenziale che permette attraverso la designazione di dare all'amministratore designato le DAT</b></p>

TESTO CAMERA	CODICE DI ONCOLOGICO MEDICO 2014
<p><b>Art. 2 Comma 4.</b>            Nel caso in cui il rappresentante legale di persona minore o interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle DAT di cui all'articolo 3, rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione <b>viene rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.</b></p>	<p><b>Art. 37 Consenso o dissenso del rappresentante legale</b>            Il medico, in caso di paziente minore o incapace, acquisisce dal rappresentante legale il consenso o il dissenso informato alle procedure diagnostiche e/o agli interventi terapeutici.  <b>Il medico segnala all'Autorità competente l'opposizione da parte del minore informato e consapevole o di chi ne esercita la potestà genitoriale a un trattamento ritenuto necessario e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili</b></p>


TESTO CAMERA	COMMENTI	CONVENZIONE DI OVIEDO
<p>Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi <b>può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (« DAT »), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.</b></p>	<p>Vedremo se ci sarà battaglia la Senato sul fatto che anche nutrizione e idratazione artificiale <b>siano trattamenti sanitari e per questa ragione soggette a consenso informato</b></p>	<p><b>Art. 9 Desideri precedentemente espressi.</b> I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione.</p>

 <b>CamMiNo</b> Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni		 AVVOCATO GIULIA FACCHINI Studio Legale
<b>ART. 3 COMMA 1 NOMINA FIDUCIARIO</b>		
<p>Ogni persona maggiorenne, .....</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indica altresì una persona di sua fiducia (« fiduciario ») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie</b></li> <li>▪ Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere.</li> <li>• <b>L'accettazione</b> della nomina da parte del fiduciario avviene <b>attraverso la sottoscrizione delle DAT</b> o con atto successivo, che viene allegato alle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina <b>con atto scritto</b>, che viene comunicato al disponente.</li> <li>• L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina <del>4</del> <b>senza obbligo di motivazione</b></li> </ul>		

 <b>CamMiNo</b> Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni	
FIDUCIARIO	AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
1. PERSONA MAGGIORENNE, CAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE.  2. DEVE ACCETTARE L'INCARICO SOTTOSCRIVENDO LE DAT O CON ATTO SUCCESSIVO  3. PUO RINUNCIARE ALLA NOMINA CON ATTO SCRITTO  4. IL FIDUCIARIO PUO ESSERE REVOCATO IN QUALSIASI MOMENTO CON LE SPESE MODALITA PREVISTE PER LA NOMINA E SENZA MOTIVAZIONE	1. PERSONA MAGGIORENNE, CAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE.  2. NON DEVE ACCETTARE ESPRESSAMENTE LA DESIGNAZIONE QUANDO E' FATTA CON SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA, DEVE ACCETTARE LA NOMINA FATTA DAL GIUDICE TUTELARE  3. DEVE CHIEDERRE LA PROPRIA SOSTITUZIONE AL GIUDICE TUTELARE  4. L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DESIGNATO PUO ESSERE REVOCATO IN QUALSIASI MOMENTO SENZA MOTIVAZIONE INVECE L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NOMINAT DAL GIUDICE PUO ESSERE REVOCAT O SOLO SE VI SONO RAGIONI

 <b>CamMiNo</b> Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni	
FIDUCIARIO	AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Le DAT devono essere redatte <b>per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato.</b>	L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria futura incapacità, mediante <b>atto pubblico o scrittura privata autenticata.</b>

 <b>CamMiNo</b> Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni	
<b>FIDUCIARIO</b>	<b>AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO</b>
1. IL FIDUCIARIO NON RISPONDE A NESSUNO SE NON AL SUO FIDUCIANTE PER CUI CI POSSONO ESSERE EVENTUALI ABUSI SE LE DAT NON SONO CHIARE O SONO SUPERATE DAI PROGRESSI DELLA MEDICINA 2. IL FIDUCIANTE NON HA ALCUN ALTRO POTERE GESTORIO DEI DIRITTI E DEI BENI DEL FIDUCIANTE PER CUI SE A CAUSA DELLE DAT OCCORRE DELIBERARE UNA SPESA SANITARIA O ASSISTENZIALE NON HA POTERE	1. L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO RISPONDE IN OGNI CASO AL GIUDICE 2. L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NON E' MAI, NOMINATO LIMITATAMENTE ALLE QUESTIONI SANITARIE E PUO' QUINDI IN BASE AL SUO MANDATO E EVENTUALMENTE DI COCERTO CON IL GIUDICE TUTELARE ASSUMERE ALTRE DECISIONI ANCHE A CONTENUTO ECONOMICO PER IL BENEFICIARIO

 <b>CamMiNo</b> Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni	
<b>Art. 3 comma 3</b>	
TESTO CAMERA	COMMENTI
<p><b>Art. 3 Comma 3.</b> Nel caso in cui le DAT <b>non contengano l'indicazione del fiduciario</b> o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, le DAT mantengono valore in merito alle convinzioni e preferenze del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un <b>fiduciario o investitore di tali compiti l'amministratore di sostegno</b>, ascoltando nel procedimento il coniuge o la parte dell'unione civile o, in mancanza, i figli, o, in mancanza, gli ascendenti.</p>	<p>Qui il progetto manca di ricordare che la legge sulle unioni civili comma 40:</p>



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Art. 3 comma 4 obbligatorietà delle DAT limiti

TESTO CAMERA	COMMENTI
<p><b>Art. 3 Comma 4.</b> Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, <b>qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.</b> Nel caso di conflitto tra fiduciario e medico, si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 3.</p>	



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Art. 3 comma 5

TESTO CAMERA	COMMENTI
<p>Le DAT devono essere redatte <b>per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato.</b></p> <p>Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento; in caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire <b>anche oralmente davanti ad almeno due testimoni.</b></p>	<p>La previsione che le DAT debbono essere redatte per <b>“atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio</b> è identica a quella dell'articolo 408 cc per la designazione preventiva di amministratore di sostegno.</p> <p><b>La previsione che il medico del servizio sanitario nazionale possa autenticare la firma mi pare che porterà ad una protesta per le responsabilità connesse.</b></p> <p><b>Manca il coordinamento con il comma 41 della legge sulle unioni civili che dice: “La designazione di cui al comma 40 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone”.</b></p>



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**Art. 3 comma 6 CONSERVAZIONE DELLE DAT**

TESTO CAMERA	COMMENTI
<p><b>Art. 3 Comma 6.</b> Le regioni che adottino modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale <b>possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili</b></p>	<p>Il tema della conservazione delle DAT non è un tema da poco dato che il Fascicolo Sanitario elettronico non esiste e temo non esisterà per molto tempo</p>



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**Art. 3 comma 6 bis**

TESTO CAMERA

**Art. 3 Comma 6 bis.**  
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie, provvedono ad informare della possibilità di redigere le disposizioni anticipate di trattamento in base alla presente legge.



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



## Art. 4 comma 1 Pianificazione delle cure

TESTO CAMERA	COMMENTI
<p><b>Art. 4 Comma 1.</b> Nella relazione tra medico e paziente di cui all'articolo 1, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.</p>	<p>Che differenza c'è tra questa pianificazione delle cure e le DAT? Dove e come si formalizza la pianificazione delle cure?</p>



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



## Art. 4 comma 2 Confronto con il paziente e i suoi familiari sulla prognosi e relative cure

TESTO CAMERA

Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia, sono adeguatamente informati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, in particolare a proposito del possibile evolversi della patologia in atto, di quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, delle possibilità cliniche di intervenire, delle cure palliative.



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Art. 4 comma 3

TESTO CAMERA	COMMENTI	CONVENZIONE DI OVIEDO	CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 2014
<p><b>Art. 4 Comma 3.</b> Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto proposto dal medico, ai sensi del comma precedente, e i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario.</p>	<p>L'indicazione del fiduciario può essere fatta al di fuori delle DAT?</p>		



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Art. 4 comma 4 conservazione del documento di pianificazione delle cure

TESTO CAMERA	COMMENTI
<p>Il documento scritto, o video registrato, è sottoscritto o validato dal paziente e dal medico curante e inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico e ne viene data copia al paziente. Il documento di pianificazione delle cure può essere sempre modificato dal paziente.</p>	<p>Che differenza c'è tra il documento di pianificazione delle cure e la nomina del fiduciario tramite le DAT?</p>



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Art. 4 comma 5

TESTO CAMERA	COMMENTI	CONVENZIONE DI OVIEDO	CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 2014
<p><b>Art. 4 Comma 5.</b> Per quanto riguarda tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.</p>			



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Art. 5 norma di salvaguardia delle DAT espresse prima delle entrata in vigore della legge

TESTO CAMERA	COMMENTI
<p>Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla medesima legge.</p>	<p>Domanda: dove vengono raccolte queste disposizioni? Di chi è l'onere di trasferirle alla cartella elettronica del paziente? (che non esiste)</p>



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

AGF  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

C'è bisogno di una legge sul fine vita?

Il codice di deontologia medica del maggio 2014



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

AGF  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 2014**  
approvato dal Consiglio Nazionale della FNOMCeO il 18 maggio 2014

TITOLO IV

**INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CONSENSO E DISSENSO**

- Art.33 Informazione e comunicazione con la persona assistita
- Art.34 Informazione e comunicazione a terzi
- Art.35 Consenso e dissenso informato
- Art.36 Assistenza di urgenza e di emergenza
- Art.37 Consenso o dissenso del rappresentante legale
- Art.38 Dichiarazioni anticipate di trattamento
- Art.39 Assistenza al paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 2014 6**  
**Art. 33**  
**INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON LA PERSONA ASSISTITA**

- *Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale **un'informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura.***
- *Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o del suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e reattività emotiva dei medesimi, in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi di speranza.*
- *Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell'informazione e la volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione, riportandola nella documentazione sanitaria.*



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 2014**  
**Art. 35**  
**CONSENSO E DISSENSO INFORMATO**

L'acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile. Il medico **non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato.**

Il medico acquisisce, **in forma scritta e sottoscritta** o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall'ordinamento e dal Codice **e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull'integrità psico-fisica.**

Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano.



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 2014**  
**ART 39 ASSISTENZA AL PAZIENTE CON PROGNOSI INFAUSTA O CON**  
**DEFINITIVA COMPROMISSIONE DELLO STATO DI COSCIENZA**

Il medico non abbandona il paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza, ma continua ad assisterlo e se in condizioni terminali impronta la propria opera alla **sedazione del dolore e al sollievo dalle sofferenze tutelando la volontà, la dignità e la qualità della vita.**

Il medico, in caso di definitiva compromissione dello stato di coscienza del paziente, **prosegue nella terapia del dolore e nelle cure palliative, attuando trattamenti di sostegno delle funzioni vitali finché ritenuti proporzionati, tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento.**



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 2014**  
**ART. 38 DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO**

Il medico tiene conto delle **dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive a un'informazione medica di cui resta traccia documentale.** La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà e la consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici **che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che impediscono l'espressione di volontà attuali.**

Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, **verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria.**

Il medico coopera con il rappresentante legale perseguendo il migliore interesse del paziente e in caso di contrasto si avvale del dirimente giudizio previsto dall'ordinamento e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## LA LEGGE CHE MI PIACEREBBE

### PASSA ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DELLA DESIGNAZIONE PREVENTIVA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ART. 408 C.C.



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;"><b>ART. 405 C.C. COMMA 5:</b></p> <p>Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Delle generalità della persona beneficiata e dell'amministratore di sostegno</li> <li>2. Della durata dell'incarico che può essere anche a tempo indeterminato</li> <li>3. Dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario</li> <li>4. Degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno</li> <li>5. ....</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 405 C.C. COMMA 5:</b></p> <p>Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Delle generalità della persona beneficiata e dell'amministratore di sostegno</li> <li>2. Della durata dell'incarico che può essere anche a tempo indeterminato</li> <li>3. Dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario <b>tra i quali è da ricomprendere la prestazione del consenso informato sulla base delle volontà espressamente indicate dal beneficiario ex art. 408 cpc o sulla base della ricostruzione di quanto egli avrebbe voluto.</b></li> <li>4. Degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno</li> <li>5. ....</li> </ol>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p><b>ART. 408 C.C.</b></p> <p>La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario..</p> <p>L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.</p> <p>In mancanza ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice può designare con decreto motivato un amministratore diverso .....</p>	<p><b>ART. 408 C.C.</b></p> <p>La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.</p> <p>L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata <b>autenticata anche dell'ufficiale di stato civile opportunamente delegato alla autenticazione di atti di volontà.</b></p> <p><b>In tale atto il beneficiario può anche esprimere in via anticipata, il consenso/dissenso sui trattamenti sanitari che desidera ricevere o rifiutare in caso di sua futura incapacità, compreso il rifiuto di alimentazione ed idratazione forzata,, precisando sia i trattamenti che intende rifiutare sia specificando la propria filosofia di vita e il proprio rapporto con la malattia e la morte</b></p> <p>In mancanza ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice può designare con decreto motivato un amministratore diverso .....</p>



# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

## GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale